



SEAB SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA

Viale Roma, 14 - 13900 Biella - Tel. 015.83.52.911 Fax 015.83.52.951 - C.F./P.IVA 02132350022 - Web: www.seabiella.it e-mail: info@seabiella.it

Protocollo n. U 4934/2018 1

Allegati n.:

Biella, 23/04/2018 PDB/pdb

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 200303)

IL RUP

- Visto il verbale del 23 marzo 2018 con il quale è stata aggiudicata provvisoriamente la gara per l'affidamento del servizio di trasporto, trattamento e recupero dei residui della pulizia stradale (cer 200303) all'ATI Nord Containers Srl e Innova Ecoservizi Srl.

- Viste la nota n. prot.4156/2018 del 5.04.2018 con la quale, tra l'altro, veniva richiesta alla predetta ATI, "copia delle vostre autorizzazioni ed eventuale altra documentazione dalle quali si evinca che il vostro impianto sia autorizzato per il trattamento e recupero delle terre da spazzamento con codice CER 200303";

- Visto la nota n. prot. 4577/2018 del 13.04.2018 con la quale, in esito all'intervenuta notifica di ricorso al TAR Piemonte da parte dell'altra concorrente alla gara volto a censurare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'ATI risultata aggiudicataria provvisoria, si ribadiva "la necessità dell'invio di congrua documentazione in riferimento alla titolarità autorizzativa del Vostro impianto relativamente a trattamento e recupero delle terre da spazzamento con codice CER 200303";

- Visti i chiarimenti pervenuti a mezzo PEC in data 20.04.2018, con allegate le autorizzazioni della Provincia di Torino riferite all'impianto indicato per l'attività di trattamento e recupero dei rifiuti con codice CER 200303 dall'ATI aggiudicataria provvisoria;

- Valutato che presso il suddetto impianto la Società Nord Container srl è autorizzata esclusivamente alle attività R13 e D15, vale a dire, quanto all'attività R13 la "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" e quanto all'attività D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

- Valutato che, come si evince anche dalla scomposizione del prezzo offerto, prodotta in sede di chiarimenti dall'ATI in questione, l'attività effettiva di recupero finale viene svolta non dall'ATI concorrente ma da terzi, in diffinità a quanto indicato dalla lettera d'invito ed in relazione ai chiarimenti forniti in data 22.02.2018, nei quali sub 2 si ribadiva che "è necessario che ciascun partecipante alla procedura effettui in via diretta integralmente i servizi richiesti ovvero che tutte le prestazioni vengano svolte pro quota in ATI orizzontale o verticale o mista";

- Considerato dunque che, sempre sulla base dei chiarimenti forniti per la congruità dell'offerta, la maggior parte del valore dell'attività oggetto di appalto, vale a dire il recupero finale, viene svolta da terzi al costo di Euro 59,52 €/tonnellata;

- Ritenuto pertanto non soddisfatto il requisito di partecipazione richiesto, come sopra indicato e chiarito;

- Considerato, in ogni caso, che anche a voler ipoteticamente ritenere come rientrante tra le operazioni di recupero anche e solo quelle di cui all'attività R13 svolte dall'ATI, la normativa di gara richiede quale ulteriore oggetto principale, e non accessorio, anche l'attività di trattamento dei rifiuti di cui si tratta;

- Valutato che in esito a tale attività di trattamento l'ATI Nord Containers Srl e Innova Ecoservizi Srl si è limitata nella propria nota di chiarimenti ad indicare l'espletamento di "attività accessorie di trattamento consistenti nella selezione manuale e mediante mezzo meccanizzato a terra per la cernita di eventuali rifiuti impropri" per il successivo avvio alle rispettive filiere di recupero (da R1 a R12);

- Considerato tuttavia che dalle autorizzazioni prodotte in allegato a tali chiarimenti non si evince alcuna area dello stabilimento autorizzata all'effettuazione della suddetta attività di trattamento, presente solo quale "R12 cernita" nell'Area 1, ma per tipologia di rifiuti diversa da quella CER 200303 oggetto di gara;

- Ritenuto pertanto che l'ATI, oltre a non svolgere integralmente in proprio l'attività diretta ed integrale di recupero dei rifiuti raccolti, non possa ritenersi autorizzata all'effettuazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti con codice CER 200303, come richiesto dalla lettera di invito, risultando l'ATI concorrente autorizzata alle sole operazioni di messa in riserva dei rifiuti di cui si tratta;

- Ritenuto pertanto che il mancato possesso dei sopra indicati requisiti di partecipazione debba comportare l'esclusione dell'ATI Nord Containers Srl e Innova Ecoservizi Srl dalla procedura

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, decide di escludere l'ATI Nord Containers Srl e Innova Ecoservizi Srl dalla procedura per il servizio di trasporto, trattamento e recupero dei residui della pulizia stradale (cer 200303) sulla base delle motivazione sopra esposte.

Dispone che il presente provvedimento sia in via immediata trasmesso a mezzo PEC ad entrambe le concorrenti.

Richiede contestualmente all'ATI Sviluppo e Progresso Ambiente Srl e La Nettetutto Srl unica altra concorrente rimasta e, dunque, quale potenziale aggiudicataria della gara, l'invio di chiarimenti in merito alla composizione della rispettiva offerta, in modo da dimostrarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente atto.

Avverte che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Piemonte entro il termine di trenta giorni.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola DE BATTISTINI

Paola De Battistini